



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione del
l'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera
di Consiglio, ha emanato la seguente

Sentenza

Visti gli atti relativi alla denuncia e querela
presentata dalla Signora Cornoldi Marcella
in Biagini e carico dell'on. prof. Antonio
Fradeletto, Senatore del Regno, e della di
lui figlia Signora Adriana Murray Tra,
delitto;

Visto l'atto di costituzione di parte civile
della Signora Biagini Cornoldi;

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero;

Vista la memoria legale presentata, dopo
la requisitoria, dai patrocinatori della parte
civile;

Ha ritenuto in fatto:

La Signora Marcella Cornoldi, consorte del
cap. Ugo Biagini, Maggiore nell'84. fanteria,
presentò nel 2 luglio 1922 al Procuratore
del Re in Firenze particolareggiata denuncia
a carico della Signora Fradeletto in Murray
Adriana e difori, nel 4 dello stesso mese,
altra confermativa denuncia con la quale

dichiarò di querelarsi anche contro l'on. prof. Antonio Fradeletto, Senatore del Regno, ad essi imputando il delitto di cui all'articolo 119 del codice penale, ed affermando:

a) che in giorno, da essa denunziante non precisato, dell'ottobre 1914, la di lei cugina Signora Adriana, moglie del prof. Roberto Murray è il padre di questa on. prof. Antonio Fradeletto, valendosi dell'opera di un fabbro di loro fiducia, entrarono abusivamente nella casa del detto prof. Murray in Roma, Via Nazionale, 214, mentre esso vedeva assente, e dal cassetto violentemente aperto di un mobile, esistente in quel quartiere, sottrassero, impossessandosene, la corrispondenza epistolare diretta dalla allora nubile e minorenni Signorina Cornoldi al prof. Murray, che in quel mobile l'aveva riposta.

b) che la corrispondenza epistolare, per tal modo sottratta, fu letta dalla Signora Adriana Murray Fradeletto e dal suo padre, on. Fradeletto Antonio, i quali poi ne palesarono il contenuto, recando documento alla querelante Signora Cornoldi, l'uno con proposizioni verbali e scritte, dirette nel marzo 1914 al Colonnello dell'84° reggimento fanteria ed al Maggiore Cav. Ugo Priagini, nello intento di impedire la celebrazione del matrimonio fra quest'ultimo e la Signorina Cornoldi, e l'altra, cioè la Signora Adriana Murray Fradeletto, mediante esibizione di frammenti delle lettere sottratte al marito, da essa prodotte in un procedimento scottosi a suo carico nel 1921-1922 presso il tribunale di Firenze.

La querelante nel foglio illustrativo, da essa esibito il 4 luglio 1922, riportò diversi

brani di un memoriale, che era stato presentato al tribunale di Firenze dalla imputata signora Adriana Murray Fradeletto, non che alcuni brani della sentenza di quel tribunale, 25 maggio 1922, accennanti alla produzione da parte della Murray della corrispondenza epistolare tra la signorina Cornoldi e suo marito nell'anno 1917, produzione che influì a fare applicare, in favore della Murray, la disposizione dell'articolo 357 del codice penale.

Alla sua querela la signora Cornoldi allegò diversi fogli, riprodotte, in forma non autentica, corrispondenze epistolari e telegrafiche scambiate nel 1917 tra il prof. Murray ed essa signorina Cornoldi ed altre persone a loro parenti od affini; ed una pure una lettera originale, in data 15 marzo 1921, indirizzata da Venezia dall'on. prof. Fradeletto al cav. Ugo Biagini, Maggiore nell'84. fanteria in Firenze, allora fidanzato della signorina Cornoldi.

In seguito dei surriferiti atti, trasmessi dal Procuratore del Re di Firenze alla Presidenza del Senato del Regno, S. E. il Presidente con decreto del 29 luglio 1922 dichiarava il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare in ordine al denunciato reato. ed il Presidente della Commissione Senatoria permanente d'istruzione comunicava gli atti al Pubblico Ministero per le sue requisitorie.

Poi, con atto in agosto 1922, ricevuto dal Cancelliere dell'Alta Corte e notificato a norma di legge, la signora Biagini Cornoldi si costituì parte civile contro i querelati.

Ha concluso il Pubblico Ministero, chiedendo che sia dichiarato non farsi luogo a procedi-

mento penale contro l'on. Senatore Fradeletto e contro la di lui figlia Signora Adriana Murray Fradeletto, perché i fatti, per i quali è stata contro essi presentata querela, non costituiscono reato. Dopo la ricevuta notificazione delle conclusioni del Pubblico Ministero, gli avvocati Felici e Vuoli nell'interesse della parte civile, con memoria presentata il 6 dicembre 1932, hanno domandato che la Commissione permanente d'istruzione proceda ad una istruttoria formale, chiedendo più specialmente che sia sentito come testimone il Maggiore Cav. Ugo Biagini, che sia richiamato l'intero fascicolo del procedimento penale svolto si avanti il tribunale di Firenze a carico di Murray Roberto e di Fradeletto Adriana e che siano pure avvocati dalla Divisione militare di Bologna gli atti dell'inchiesta in confronto del Maggiore Biagini per preteso trafugamento di documenti a lui dalla Signora Murray Fradeletto conseguiti in Firenze.

Ha considerato in diritto che nei fatti, per i quali la Signora Biagini Cornoldi si duole, non si concretano gli estremi voluti dalla legge per costituire il delitto, che la stessa querelante designa violazione dell'art. 159 del codice penale.

Questo reato, che il codice colloca nella grande famiglia dei delitti contro la libertà, e più precisamente contempla nella specie dei delitti contro la inviolabilità dei segreti, può sorgere in due ipotesi dalla legge tassativamente previste; a carico cioè di chi apra indebitamente una lettera, un telegramma, un plico chiuso a lui non diretto, oppure a carico di chi indebitamente si impossessi di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto.

119

La prima delle due ipotesi esula nel caso concreto, di fronte ai termini di fatto, quali emergono dagli stessi atti di denuncia e querela, dappoiché la Signora Biagini Cornoldi non dell'apertura di lettere da essa dirette al prof. Murray, ~~non~~ si duole, ^{ma} dello indebito impossessamento di corrispondenza regolarmente ricevuta dal destinatario e da questo aperta e conservata nella propria casa.

Circoscritto così il campo della questione nei confini della seconda ipotesi delineata dall'articolo 159 del codice penale, è da riflettersi che del reato fu dapprima denunciata autrice la sola Signora Adriana Murray e su a carico dell'On. Senatore Fradeletto, contro il quale la querela fu dipoi estesa, nessun elemento concreto di prova è stato addotto dalla querelante per stabilire il di lui concorso materiale all'atto dell'impossessamento della corrispondenza al prof. Murray diretta. Dell'On. Senatore Fradeletto è soltanto asserita la presenza, essendosi limitata la querelante alla affermazione che esso accompagnò la figlia Adriana nella casa coniugale, ove questa rinvenne e si appropriò le lettere lasciate dal marito.

Ma, prescindendo da questo dato di fatto, bastante ad escludere la responsabilità penale dell'On. Senatore Fradeletto, si vuol porre mente che la di lui figlia Signora Adriana, non ancora legalmente separata dal marito, (poiché l'atto di separazione, come rilevasi dalla sentenza del tribunale di Firenze, avvenuta in data 16 agosto 1918) non violò alcuna disposizione di legge, rientrando, sia pure con l'opera di un fabbro, nella casa coniugale, ed impossessandosi, qualunque sia stato il mezzo usato, della corrispondenza stata già aperta dal marito e

da lui lasciata nella casa comune.

Unanime è il consenso della dottrina e della giurisprudenza nel ripudiare qualsiasi concezione di impossessamento indebito a proposito del fatto del coniuge, che si fa a perquisire le carte di spettanza dell'altro coniuge e si appropria le lettere o questo dirotte, quando ciò operi non per soddisfare una curiosità ingiustificata o per altro fine illecito (nel che sta la violazione del segreto epistolare e la ragione della sanzione penale), ma per impulso di legittimo interesse ad accertare o ad escludere la sospettata infedeltà coniugale per la tutela morale della propria dignità e dell'ordine interno della famiglia.

In siffatti casi, ai quali si attaglia il caso concreto ora in esame, il fine etico subiettivo rende obiettivamente lecita ed incolpevole la apprensione fatta dall'un coniuge della corrispondenza di spettanza dell'altro.

Fissati questi concetti, è agevole comprendere che, esclusa la figura criminosa dell'indebito impossessamento della corrispondenza diretta al prof. Marrazz, viene a mancare il legale substrato per la imputazione penale riguardante il documento successivamente arretrato dal l'on. Senatore Fradeletto e dalla figlia di lui alla querelante con l'aver palesato il contenuto della corrispondenza medesima.

L'articolo 159 del codice penale contempla il documento derivato dall'atto successivo della violazione del segreto epistolare o telegrafico non come entità a se stante e costitutiva di un reato indipendente e distinto, ma come elemento aggravante la imputabilità e la punizione di chi risulti colpevole dell'arresto indebito.

50

In applicazione del sussepresso concetto, poichè non sussiste nella specie la illiceità dell'impossessamento delle lettere dirette al Murray e la conseguente colpevolezza, della quale è parola nella prima parte dell'art. 119, debbesi riconoscere che il posteriore possesso delle lettere stesse rimaste alla Signora Murray Fradeletto ed al l'on. Senatore di lei padre e l'uso qualsiasi che essi abbiano creduto di farne, non può essere suscettibile di incriminazione, essendo giuridicamente inconcepibile la imputazione accessoria, la quale pel suo carattere di semplice aggravante presuppone l'esistenza del reato principale, configurato nella prima parte dell'articolo suscitato.

Le premesse considerazioni, mentre inducono a dichiarare priva di giuridica consistenza la doglianza sporta contro l'on. Senatore Fradeletto e contro la figlia di esso, Signora Murray Fradeletto, valgono altresì a dimostrare infondata la domanda d'istruttoria, nella quale insiste la parte civile, manifesta essendo la inconcludenza dell'istruttoria stessa, ommessa che il fatto, pel quale si vorrebbe inquirere, risulta non rivestire caratteri costitutivi di reato.

Ad esuberanza si può anche osservare che neppure è so parlarsi di altro reato, quale potrebbe essere la diffamazione e la ingiuria, perchè, indipendentemente da ogni altra considerazione, osta, agli effetti penali, la compiuta prescrizione, giusta l'art. 401 del codice penale.

Per questi motivi -

Visti gli articoli 17 e 34 del regolamento giudiziario del Senato e gli articoli 244, 113 e 114 del codice di procedura penale,

Dichiarò non farsi luogo a procedimento
penale contro l'on. prof. Antonio Fradelotto,
senatore del Regno, e contro la figlia di
lui signora Adriana Murray Fradelotto
perché i fatti, per i quali è stata contro es.
si presentata querela, non costituiscono reato.
Ordinò restituirsi alla querelante signora
Marcella Biagini Cornoldi i fogli da essa
prodotti come allegati alle sue querole.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 1922.

" Meloni
" Di Vittorio
" Juppiller
" Carlo Sandzeli
" Antonio Miralli
" Venzani
" Castagna

Roma 20 febbraio 1923

L'Avvocato Romeo Trovati

Fontana Cane